



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Istruzione

Via Gilli, 3 - 38121 Trento

Tel. 0461 497218 - Fax 0461 497216

e-mail serv.istruzione@pec.provincia.tn.it

Spett.li

Istituzioni scolastiche secondarie di primo grado
provinciali e paritarie

LORO SEDI

Trento, 25 OTT. 2012
Prot. 606432/12-S167/BES-DT/26.7

Oggetto: studenti con DSA: indicazioni riguardo allo studio delle lingue comunitarie e alle modalità di valutazione, compreso l'esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione

In merito all'insegnamento delle lingue comunitarie per gli studenti con DSA si richiama quanto previsto dal Decreto ministeriale n.5669 del 12/07/2011 e dalle allegate linee guida, di cui si consiglia un'attenta lettura.

Dato il momento di avvio dell'anno scolastico e di progettazione delle azioni didattiche, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità che il Consiglio di classe stabilisca, già in sede di programmazione e con un'attenzione particolare i percorsi da adottare per questa particolare tipologia di studenti con riferimento all'apprendimento delle lingue comunitarie. Le scelte maturate in sede di programmazione andranno coerentemente mantenute anche in sede di valutazione, strutturando prove di verifica compatibili con le possibilità del singolo studente con DSA.

Anche la valutazione finale nell'ambito dell'esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione dovrà essere coerente con le modalità di insegnamento/ apprendimento adottate nel corso dell'anno scolastico.

Le disposizioni previste nel Decreto citato individuano sostanzialmente due ambiti in cui collocare i percorsi didattici individualizzati e/o personalizzati da adottare per gli studenti con DSA.

1. Il primo ambito, deducibile dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 6 del sopracitato Decreto, stabilisce la progettazione di un PEP idoneo al rilascio del diploma del I ciclo di Istruzione.
Sarà necessario progettare il PEP individuando in via prioritaria gli strumenti dispensativi e le misure compensative adeguate per la valorizzazione delle competenze dello studente e la conseguente adozione di criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma della lingua. Le prove scritte di lingua straniera saranno quindi progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse agli studenti con DSA.
In presenza di condizioni particolari gli studenti possono essere dispensati dalla effettuazione di prove scritte di lingua straniera e realizzare prove orali sostitutive, adeguatamente predisposte. Ciò può essere realizzato in corso d' anno ed anche in sede d'esame, solamente se ricorrono le seguenti condizioni:

- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia;

- certificazione DSA recante richiesta esplicita di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera (vedi allegato n.8 "Indicazioni provinciali per la rilevazione precoce nella scuola e l'invio ai servizi specialistici per la diagnosi e la certificazione degli studenti con disturbi specifici di apprendimento" - Delibera provinciale n°2172 del 15/10/2012);
- approvazione da parte del Consiglio di classe che conferma la dispensa.

2. Il secondo ambito, deducibile dal comma 6 dell'art. 6 del DM n. 5669 prevede la possibilità per lo studente di seguire un percorso didattico differenziato con esonero dall'insegnamento delle lingue straniere (e non solo dalla forma scritta). Tale possibilità che come nel primo caso deve essere richiesta dalla famiglia, con certificazione di DSA e approvata dal Consiglio di classe, può avvenire solo a fronte di una particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie. Il percorso didattico differenziato con esonero dall'insegnamento delle lingue comunitarie, la prova differenziata coerente con il percorso svolto comporta la strutturazione di un esame che NON consente il rilascio del diploma ma solamente di un attestato, in analogia al disposto dell'art. 13 del DPR 323/1998. Pertanto è auspicabile una attenta valutazione da parte del Consiglio di classe nell'esonero dall'insegnamento delle lingue, al fine di non condizionare il conseguimento del diploma del ciclo di istruzione per lo studente con DSA. E' appena il caso di ricordare che è pure necessaria una corretta e completa informazione alla famiglia dello studente in merito alle possibilità ed alle conseguenze delle scelte effettuate.

Nell'evidenziare che le presenti disposizioni sostituiscono sia le indicazioni per gli esami conclusivi nel primo ciclo contenute a pagina 31 della Linee guida BES 2012, sia (per quanto riguarda la parte relativa agli studenti con DSA), le Indicazioni relative allo studio delle lingue straniere per gli studenti stranieri e con bisogni educativi speciali emanate con nota del Servizio Sviluppo ed Innovazione il 25/01/2010, si comunica che per eventuali informazioni e chiarimenti sono disponibili la dott.ssa Manuela Broz (tel.0461/491442) in merito alle procedure generali per gli esami e l'ins. Antonia Dallapè (tel.0461/491385) in merito alle procedure per la definizione dei PEP.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
- dott. Roberto Ceccato -

MB/AD